



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione d'Archivio 10.2

**DETERMINAZIONE**  
**REGISTRO GENERALE N. 531 DEL 25/03/2024**

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DELLA MACROAREA 1 (CENTRO CITTÀ) – ANNO 2024”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALTI PETITI S.R.L... E IMPEGNO DI SPESA € 181.780,00 – CIG: B09B5BEE44.

**IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI**

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Premesso che:

- con la relazione del Responsabile Unico del Progetto del 21/03/2024, conservata agli atti d'ufficio, si evincono le motivazioni tecniche e la soluzione operativa ed amministrativa proposta tra cui la selezione della ditta;
- l'attenzione alla vigilanza delle infrastrutture pubbliche a servizio della città rappresenta una priorità primaria di questa Amministrazione, sia sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità che di salvaguardia del patrimonio comunale;
- il Comune di Bra ha il compito di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera rete stradale di proprietà, garantendone contestualmente la sicurezza veicolare a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- al fine di garantire un adeguato sistema di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio stradale, il Comune deve ricorrere all'affidamento a ditte esterne specializzate nella manutenzione di strade e piazze comunali, garantendo la maggior celerità di intervento, soprattutto laddove occorre ripristinare lo stato dei luoghi per evitare rischi per l'incolumità delle persone o maggiori deterioramenti delle infrastrutture in caso di indugio;
- tali esigenze comportano la scelta di una modalità gestionale che permetta quindi la tempestività di intervento, nonché la maggior flessibilità di gestione della ditta appaltatrice;
- l'Amministrazione Comunale durante l'annualità 2024, intende procedere con l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza, sistemazione e manutenzione delle strade comunali maggiormente deteriorate e con evidenti situazioni di degrado e dissesto (talvolta localizzato e puntuale, talvolta diffuso) che necessitano di interventi di risanamento dei piani viari (carreggiate, marciapiedi, sistemi di regimazione acque meteoriche, elementi di corredo della piattaforma stradale) da effettuarsi sulla rete viaria comunale delle zone del centro urbano cittadino e delle aree periferiche e degli annucleamenti frazionali della città di Bra;

Ricordato inoltre che, in seguito agli incessanti e copiosi eventi meteorici eccezionali accaduti nel corso dell'anno 2023, la situazione di alcune strade comunali è inevitabilmente e rapidamente peggiorata,

necessitando quindi dell'attuazione di una serie immediata di interventi di sistemazione e di messa in sicurezza dei sedimi stradali maggiormente compromessi;

Tenuto conto che:

- il manifestarsi di probabili eventi meteorologici caratterizzati da una sempre più frequente ed elevata piovosità e/o di intenso carattere temporalesco contribuiscono al peggioramento delle condizioni di degrado di alcune arterie stradali già fortemente compromesse pregiudicandone quindi la loro sicurezza e percorribilità, si rende pertanto necessario effettuare quanto prima mirati e puntuali interventi di risistemazione e manutenzione stradali;
- trattandosi di Accordo Quadro, gli interventi da realizzarsi non sono esattamente e puntualmente predeterminabili e quantificabili con esattezza nella loro precisa consistenza, entità e sviluppo, per cui sinteticamente ed in maniera non esaustiva, si evidenzia che potranno essere oggetto di realizzazione le seguenti tipologie di lavori:
  - risanamento, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazioni ed elementi di corredo di carreggiate stradali, marciapiedi, sedi stradali in lastricato, conglomerato bituminoso ed altri tipi di pavimentazioni;
  - rifacimento segnaletica stradale;
  - sistemazione delle pavimentazioni in porfido, masselli autobloccanti, lastricati ed elementi lapidei;
  - risanamento, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
  - opere edili afferenti alla categoria delle opere stradale in genere;

Considerato che, su impulso e indirizzo dell'Amministrazione Comunale, per una migliore gestione logistica, organizzativa ed esecutiva degli interventi manutentivi previsti a progetto, nonché al fine di realizzare le opere in tempi più celeri garantendo quindi una pronta ed immediata risoluzione delle criticità che si possono di volta in volta palesare, tenuto altresì conto di dover garantire la possibilità di accesso al mercato agli operatori economici presenti sul territorio (tenendo conto che il principio di prossimità territoriale è dettato dall'esigenza di consentire la corretta esecuzione delle lavorazioni e del previsto pronto intervento per il quale è necessario che le ditte affidatarie siano stabilmente organizzate nei pressi dei luoghi oggetto di intervento ed immediatamente disponibili all'esecuzione degli stessi) aprendo la possibilità di partecipazione anche alle imprese non in possesso della Certificazione SOA (attestazione di qualificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo superiore a 150.000 mila euro) purché dimostrino di possedere i requisiti di ordine generale ed i requisiti di ordine speciale disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023 nella Parte V, Titolo IV, Capo II e Capo III (artt. 94, 95, 98, 100 e 103); si è deciso di suddividere il progetto in argomento in due distinte e separate Macroaree di intervento finalizzate alla conclusione di due singoli e separati Accordi Quadro, individuando le strade comunali che insistono nel centro cittadino (rientranti nella Macroarea 1) e quelle periferiche esterne al centro urbano o facenti parte di nuclei frazionali (rientranti nella Macroarea 2);

Considerato che la forma contrattuale più adeguata e confacente per gestire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto sopra indicato, risulta essere quella dell'Accordo Quadro, definito all'art.2, lett. n), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici come: *“L'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”*;

Preso atto che la procedura dell'Accordo Quadro soddisfa, congiuntamente, i seguenti obiettivi:

- garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di eseguire lavori ed acquistare prestazioni con la rapidità necessaria e ad un prezzo favorevole nel momento in cui si manifesta il bisogno pubblico;
- assicurare la certezza dell'approvvigionamento necessario al regolare funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- consentire al soggetto pubblico di frazionare gli interventi o acquisti su un dato periodo di tempo, consentendo risparmi di tempo e risorse pubbliche per l'indizione delle procedure di appalto;

Visto l'art. 59, comma 1 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che: "*Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la Stazione Appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del Codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b) e 5, ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'Accordo Quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo*".

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 22/02/2024 si è proceduto alla nomina del R.U.P. quale Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dell'esecuzione dei lavori, individuando tale figura nell'arch. Katia Bravo, funzionario della Ripartizione Lavori Pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 22/02/2024, è stato nominato quale Direttore dei Lavori l'arch. Marco Costamagna della Ripartizione Lavori Pubblici ed individuato il gruppo di lavoro per la progettazione, affidamento, esecuzione e gestione degli interventi descritti in epigrafe.

Ritenuto, pertanto:

- di avvalersi di quanto previsto dall'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 per l'acquisizione di due distinti appalti di Accordo Quadro da concludersi rispettivamente con due distinti e separati operatori economici, rispettivamente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione stradale della Macroarea 1 (centro città) e della Macroarea 2 (periferia urbana e nuclei frazionali), così come meglio individuato e specificato a progetto;
- di far valere le modalità di utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro per una durata temporale stimata in complessivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo Contratto di Accordo Quadro: durata che, ai sensi dell'art.2 del Capitolato speciale d'appalto, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta all'Operatore Economico, a seguito di non raggiungimento della cifra stabilita dal valore Stimato dell'accordo, entro la scadenza del termine di validità dell'accordo quadro stesso.

Richiamato l'art. 14, comma 16 del D.Lgs. n.36/2023, che recita: "*Per gli Accordi Quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'Iva del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione*".

Atteso, quindi, che il valore massimo stimato al netto dell'aliquota Iva può essere calcolato come di seguito riportato, in considerazione anche delle altre somme a disposizione che dovranno prevedersi nell'ambito dei singoli contratti specifici ad attuazione degli interventi.

Vista la Deliberazione G.C. n. 39 del 27/02/2024 di approvazione della documentazione progettuale relativa alla conclusione di due distinti Accordi Quadro per i "*LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DELLA MACROAREA 1 (CENTRO CITTA') E DELLA MACROAREA 2 (PERIFERIA URBANA E NUCLEI FRAZIONALI) – ANNO 2024*" comportante uno stanziamento massimo di plafond pari a complessivi € 400.000,00 al lordo delle somme a disposizione, così ripartito:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
<b>Macroarea 1 - centro abitato</b>	
A1) Importo lavori	€ 119.552,36
A2) Costi manodopera, al netto degli utili di impresa e delle spese generali (26,50%)	€ 27.447,64
A3) Oneri di sicurezza presunti (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00
<b>A4) Lavori a base di gara</b>	<b>€ 149.000,00</b>
<b>Macroarea 2 - periferia urbana e nuclei frazionali</b>	
A5) Importo lavori	€ 108.276,37
A6) Costi manodopera, al netto degli utili di impresa e delle spese generali (26,50%)	€ 21.723,63
A7) Oneri di sicurezza presunti (non soggetti a ribasso)	€ 1.580,65
<b>A8) Lavori a base di gara</b>	<b>€ 131.580,65</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:</b>	
B1) Aliquota Iva 22% su (A4 + A8)	€ 61.727,74
B2) Lavori in economia previsti a progetto (esclusi appalto)	€ 42.000,00
B3) Aliquota Iva 22% su B2	€ 9.240,00
B4) Incentivo funzioni tecniche ( <i>ex art. 45 D.lgs 36/2023</i> ) su (A4+A8+B2)	€ 6.451,61
B4.1 – 80% secondo <i>ex art. 45 c.3 D.lgs 36/2023</i> )	€ 5.161,29
B4.2 – 20% secondo <i>ex art. 45 c.5 D.lgs 36/2023</i> )	€ 1.290,32
<b>B5) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 119.419,35</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A4 + A8 + B5)</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Dato atto che la spesa complessiva del progetto in argomento ammonta ad € 400.000,00 ed è finanziata interamente mediante fondi comunali di Bilancio 2024/2026 – Esercizio Anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che gli importi posti a base di gara delle due Macroaree di intervento, comprendono la stima presunta ed indicativa dei costi della manodopera (al netto degli utili di impresa e delle spese generali) e la stima indicativa dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, evidenziando che tali importi saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo Appalto Specifico/Contratto Attuativo;

Dato atto che:

- l'importo complessivo del progetto in argomento risulta stimato come spesa presunta, prevista e prevedibile al solo fine di determinare il tipo di procedura di affidamento da adottare, in quanto i vari interventi attuativi verranno successivamente affidati, di volta in volta, mediante la stipula di singoli Contratti Specifici discendenti dal predetto Accordo Quadro, in relazione agli effettivi fabbisogni ed alle effettive risorse messe a disposizione;
- l'aggiudicazione e la stipula degli Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Ente nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei singoli contratti specifici.

Preso atto che, sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, in relazione allo stato di degrado e di ammaloramento delle pavimentazioni delle strade comunali, sono previsti nell'ambito dell'*Accordo Quadro dei Lavori di manutenzione stradale della Macroarea 1*, i seguenti interventi di messa in sicurezza e sistemazione delle strade comunali, ritenuti necessari e prioritari:

- Lavori di preparazione, fresatura ed asfaltatura di tratti stradali di via Cuneo maggiormente deteriorati e compromessi;

- Lavori di preparazione, fresatura ed asfaltatura di un tratto stradale di corso IV Novembre;
- Lavori di preparazione, fresatura e asfaltatura di un tratto stradale di via G.B. Gandino e di via Trento e Trieste;
- Sistemazione stradale in strada Falchetto all'altezza del civico n. 63, di raccordo dei piani stradali nel tratto di collegamento con l'innesto dell'impalcato sul canale Naviglio;
- Sistemazione marciapiede in asfalto sito in via Montegrappa nel tratto di estensione tra civico n. 6 e n. 12, con eliminazione delle barriere architettoniche;
- Sistemazione marciapiede in asfalto sito in via Trento e Trieste nel tratto di estensione tra civico 13 e 17.

Tenuto conto che eventuali e possibili ulteriori interventi attuativi potranno essere programmati e valutati nel corso dell'appalto, da avviare in relazione alle necessità e alle priorità di intervento che, di volta in volta, verranno concertate con l'Amministrazione Comunale, da perfezionarsi mediante la stipula di appositi Contratti Specifici discendenti dall'Accordo Quadro in argomento;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, le Stazioni Appaltanti adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Programma Triennale degli acquisti di Beni e Servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili ed approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile;
- l'intervento per il quale si procede, è stato previsto nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2025-2026 – prima annualità, approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2023;

Appurato che per la realizzazione degli interventi in argomento, trattandosi di mera manutenzione alle infrastrutture stradali, non si è resa necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi correlati;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto e, nel caso specifico, delle manutenzioni stradali ricadenti nella Macroarea di intervento n. 1 (centro città);

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un Contratto di Accordo Quadro dei *“Lavori di manutenzione delle strade comunali della Macroarea 1 (centro città) – Anno 2024”* le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: interventi di manutenzione alle strade comunali ricadenti nella Macroarea di intervento n. 1 (centro città);
- b) Importo complessivo del Contratto di Accordo Quadro – Macroarea 1: € 149.000,00 (oltre Iva 22%);
- c) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023;
- e) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. ...omissis...*";
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'art.3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: *industria edile*;
- che il costo della manodopera verrà specificatamente individuato in sede di presentazione dei vari preventivi di spesa nell'ambito di affidamento dei singoli Contratti Specifici Attuativi che verranno all'uopo sottoscritti;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato, ai sensi dell'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006, che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui occorre procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e (a decorrere dal 1 gennaio 2024) mediante piattaforme digitali *e-procurement* "certificate" secondo le regole tecniche dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in collaborazione con ANAC, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 117, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, trattandosi di Accordo Quadro;

Considerato che:

- per ottemperare a tale necessità, il R.U.P. ha avviato, nel rispetto dei principi enucleati dal Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, un Confronto di Preventivi di spesa da aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo" determinato mediante "*massimo ribasso percentuale*" sull'elenco prezzi posto a base di gara, relativamente all'Accordo Quadro dei "Lavori di manutenzione stradale della Macroarea 1", mediante la piattaforma e-procurement Me.PA. di Consip S.p.a., di cui alla R.d.O. n. 4113620 del 29/02/2024 (CIG: B09B5BEE44) tra i seguenti operatori economici:

- 1) GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Villanova Mondovì (Cn), Via Cave n.28/3 – P.Iva: 03629600044;
  - 2) COGIBIT S.r.l. con sede in Scarnafigi (Cn), Via Monasterolo n. 10 - P.Iva: 03120660042;
  - 3) ASFALTI PETITI S.r.l. con sede in Sanfrè (Cn), Via della Valle n. 97- P.Iva: 0356692004;
- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte del 06/03/2024 – ore 18,00 sono pervenute rispettivamente n. 3 (tre) offerte da parte dei rispettivi operatori economici che, ammessi tutti alla procedura di affidamento, hanno formulato i seguenti ribassi:
    - ASFALTI PETITI S.r.l. - ribasso offerto del 17,15%;
    - COGIBIT S.r.l. - ribasso offerto del 15,91%;
    - GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. - ribasso offerto del 3,80%;
  - l'operatore economico che ha formulato il minor prezzo è risultato essere ASFALTI PETITI S.r.l. sopra identificato con un ribasso del 17,15% sull'elenco prezzi posto a base di gara da applicarsi all'importo dei lavori soggetti a ribasso, sino ad esaurimento del plafond all'uopo stanziato;

Considerato che, trattandosi di Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la spesa afferente agli appalti specifici discendenti dall'Accordo Quadro dei Lavori di manutenzione stradale della Macroarea 1, da affidare nel corso di durata dello stesso, verrà impegnata qualora si proceda all'affidamento degli stessi, fino alla concorrenza massima dei rispettivi valori massimi raggiungibili di € 149.000,00 (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre aliquota Iva 22%;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

A fronte di quanto su esposto ed illustrato, il Responsabile del Progetto:

- ritenuti i prezzi offerti dall'operatore economico su indicato, adeguati, congrui e sostenibili rispetto ai valori medi di mercato ed idonei alle esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale, adeguati alle finalità da perseguire e alle prestazioni da realizzare;
- accertato che l'operatore economico risulta in possesso della necessaria attrezzatura tecnica specializzata nella realizzazione degli interventi in oggetto e dei requisiti ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 necessari per la formalizzazione dell'affidamento di che trattasi;
- propone ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente all'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice", di affidare l'Accordo Quadro dei "Lavori di manutenzione delle strade comunali della Macroarea 1 (centro città) – Anno 2024" come in premessa argomentato, in esito al Confronto di Preventivi di cui alla R.d.O. n. 4113620 del 29/02/2024 (CIG: B09B5BEE44) esperita sulla piattaforma telematica e-procurement Me.Pa. di Consip S.p.a., all'operatore economico ASFALTI PETITI S.r.l. con sede in Sanfrè (Cn), Via della Valle n. 97- P.Iva: 0356692004, per un importo complessivo di plafond pari ad € 149.000,00 (oltre aliquota Iva 22%), in seguito al ribasso offerto del 17,15%; (diciassettevirgolaquindicipercento) che verrà applicato all'elenco prezzi posto a base di gara, utilizzato per la progettazione e realizzazione dei singoli interventi esecutivi di manutenzione delle strade comunali che verranno affidati attraverso specifici Contratti Attuativi;

A tale riguardo il R.U.P. propone pertanto di:

- dare atto che il provvedimento dirigenziale che dispone l'affidamento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di procedere alla liquidazione della spesa previa approvazione della contabilità dei lavori e presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi alla prenotazione di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di precisare che, trattandosi di lavori di mera manutenzione non è richiesta l'acquisizione del CUP;
- di demandare al personale incaricato alle pubblicazioni, affinché provveda agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- di trasmettere la Determinazione Dirigenziale di affidamento alla competente Ripartizione Finanziaria dell'Ente per l'assunzione dei reattivi provvedimenti consequenziali di competenza.

Visto il DURC, con esito positivo, in capo alla ditta ASFALTI PETITI SRL di Sanfré, Numero Protocollo INPS\_38832742 Data richiesta 02/02/2024 Scadenza validità 31/03/2024;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107, 165, commi 8 e 9, e 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 4, 16, 17 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 dello Statuto comunale;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 62 del 27/09/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2023, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 28/12/2023, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024, il quale attribuisce le risorse di gestione del servizio.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza;

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata ed approvata;
- 2) di prendere atto della relazione del Responsabile Unico del Progetto del 21/03/2024, allegata alla presente determinazione;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, esplicitati in premessa;
- 4) Di affidare per le ragioni esplicitate in preambolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente all'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*, l'Accordo Quadro dei



- “Lavori di manutenzione delle strade comunali della Macroarea 1 (centro città) – Anno 2024” come in premessa argomentato, in esito al Confronto di Preventivi di cui alla R.d.O. n. 4113620 del 29/02/2024 (CIG: B09B5BEE44) esperita sulla piattaforma telematica *e-procurement* Me.Pa. di Consip S.p.a., all’operatore economico ASFALTI PETITI S.r.l. con sede in Sanfrè (Cn), Via della Valle n. 97- P.Iva: 0356692004, per un importo complessivo di plafond pari ad € 149.000,00 (oltre aliquota IVA 22%), in seguito al ribasso offerto del 17,15%; (diciassettevirgolaquindicipercento) che verrà applicato all’elenco prezzi posto a base di gara, utilizzato per la progettazione e realizzazione dei singoli interventi esecutivi di manutenzione delle strade comunali che verranno affidati attraverso specifici Contratti Attuativi;
- 5) di impegnare la spesa complessiva di € 181.780,00 alla Missione 10- Progr. 05 - Tit. 2 – Mac. 02 – Capitoli 2024/61 e 2024/62 del Bilancio 2024;
  - 6) Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati espletati, con esito di regolarità, i controlli sui requisiti dell’operatore economico nei confronti del quale si è disposta la predetta aggiudicazione;
  - 7) Di dare attuazione all’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell’imposta è l’Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all’impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23.01.2015, attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*);
  - 8) Di dare atto che:
    - per i lavori in oggetto è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara, (CIG: B09B5BEE44);
    - l’affidatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come risulta dalla comunicazione depositata agli atti;
  - 9) Di dare altresì atto che:
    - il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la sottoscrizione digitale del documento informatico redatto sulla base dello schema di contratto, mediante scambio dello stesso a mezzo di posta elettronica certificata e avrà per oggetto le norme e le clausole relative all’accordo per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto, mediante specifici contratti d’appalto da stipularsi “*a corpo*”, sulla base dei prezzi di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, con l’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, alle singole voci di prezzo desunte dall’Elenco Prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte anno 2023 – Sezione opere edili, stradali e fognature, approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023) ad oggi in vigore, secondo quanto ulteriormente specificato dal Capitolato Speciale e dallo Schema di Contratto approvati;
    - la durata dell’Accordo Quadro è fissata in 1 anno (12 mesi) eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi, del valore massimo raggiungibile di Euro 131.580,65 (oltre aliquota I.V.A in misura percentuale di legge);
    - il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
    - in relazione alla conclusione del contratto, conseguente alla presente determinazione, non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bra approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 267/2022;
    - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bra;
    - di trasmettere il presente provvedimento alla Ripartizione Finanziaria per l’assunzione degli adempimenti di competenza;
  - 10) Di dare disposizioni al personale incaricato delle pubblicazioni affinché provveda:
    - alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio online ai fini della generale conoscenza e di dare attuazione, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sul sito <https://www.comune.bra.cn.it/it>;
    - alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e suoi aggiornamenti, in ossequio agli obblighi in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - 11) Di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Ripartizione Finanziaria per l’assunzione degli adempimenti di competenza.

Bra, 25/03/2024

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
CICERI FILIPPO / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)